

COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI



VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

N. 04 DEL 04/04/2024

SU

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 29/03/2024

REVISORE: Dr.ssa GIAMPAOLA SCANU

L'anno 2024, il giorno 04 del mese di aprile, la sottoscritta Giampaola Scanu Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Badesi, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29/09/2021, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito Sezione 3.3 del PIAO, dato atto che la stessa costituisce modifica al Programma triennale per il fabbisogno del personale 2023/2025, oggetto della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2024, **Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026- Approvazione.**” trasmessa dal Responsabile dell'Area Personale, tramite pec in data 29/03/2024 e in data 03/04/2024, con allegato estratto del PIAO e nei giorni successivi la documentazione richiesta dal revisore.

Premesso che:

□ l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

□ l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

-con deliberazione n. 63 del 22.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione n. 64 del 22/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione n. 8 del 25.01.2024 la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026;

Premesso altresì che:

□ l'art. 6 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

□ l'art. 6, al comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: "5. Entro il 31 Marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";

□ l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.", disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo -

□ l'art. 6, comma 1, del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, il termine per l'adozione del PIAO è il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia, per gli Enti Locali la disciplina di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, stabilisce che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.", la scadenza per l'adozione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 da parte degli Enti Locali è stata differita al 15 marzo 2024, tale scadenza in base alle indicazioni fornite da Anci (Quaderno sul PIAO edizione febbraio 2023) è unica indipendentemente da quando è stato approvato il bilancio di previsione dell'articolo 6, comma 1." ;

Dato atto che il Comune di Badesi ha in organico n. 20 unità, computate alla data del 31/12/2023 secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e che nella redazione del PIAO 2024-2026 ha tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022, previsto per gli enti con meno di 50 dipendenti;

Richiamati:

-l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in

coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

-il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

-la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

-il DM 132/2022 di attuazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81;

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Rilevato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 128 del 03/11/2023 ha attestato che l'Ente non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali”;

Considerato che nella della sottosezione 3.3. del Piao si indica che stato attuale non sono previste cessazioni per il 2024 ;

Dato atto che in tale sezione 3.3 del PIAO, viene prevista per il 2024-2026:

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2024/2026								
Anno	Tempo indeterminato	Modalità	Previsione	Area di assegnazione	Tempo determinato	Modalità	Previsione	Area di assegnazione
2024	Nessuna assunzione prevista				n. 3 Agenti di Polizia Locale	Graduatoria del Comune	90 giorni ciascuno	Polizia Locale
					n. 1 Operatore esperto	Lavoro flessibile interinale	6 mesi	Economico finanziaria
2025	Nessuna assunzione prevista				n. 3 Agenti di Polizia Locale	Graduatoria del Comune	90 giorni ciascuno	Polizia Locale
					n. 1 Operatore esperto	Lavoro flessibile interinale	6 mesi	Economico finanziaria
2026	Nessuna assunzione prevista				n. 3 Agenti di Polizia Locale	Graduatoria del Comune	90 giorni ciascuno	Polizia Locale
					n. 1 Operatore esperto	Lavoro flessibile interinale	6 mesi	Economico finanziaria

Considerato i pareri preventivi favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della delibera di Giunta con la quale si delibererà in merito al PIAO, espressi dai relativi responsabili del Servizio in data 29/03/2024;

Rammentata l'importanza del rispetto dei termini stabiliti dal legislatore nell'adozione del PIAO e delle relative sanzioni e ricordato inoltre che, come previsto dall'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Tutto ciò premesso e considerato si rileva che

il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 quale sezione 3.3. del Piao in applicazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2024/2026;
- la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 Marzo 2020, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto per quanto riguarda la sezione 3.3 del PIAO (piano triennale dei fabbisogni di personale).

Alghero, 04/04/2024

Il Revisore dei Conti

Dr.ssa Giampaola Scanu

